



COMUNE DI MERGOZZO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

DISCIPLINARE DI GARA

(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)

Servizi tecnici di ingegneria e architettura

procedura: aperta articoli 3, comma 37, 55, comma 5, 91, comma 1, e 124, decreto legislativo n. 163 del 2006
criterio: offerta del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del decreto legislativo n. 163 del 2006

Servizi tecnici di PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO SICUREZZA

relativi all'intervento di Realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola primaria e secondaria di 1° grado nel parco ex CRI – I lotto stralcio relativo a costruzione scuola primaria (elementare)

CUP: C41I09000020006

CIG: 038071826E

PARTE PRIMA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Modalità di presentazione dell'offerta:

- a) il plico contenente la documentazione di cui al successivo Capo 2 e la busta interna dell'offerta economica di cui al successivo Capo 3, deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al **punto IV.3.4) del bando di gara:**

LUNEDÌ 9 NOVEMBRE 2009 - ORE 12.30

- ☐- all'indirizzo indicato a tale scopo al **punto I.1) del bando di gara: COMUNE DI MERGOZZO – UFFICIO PROTOCOLLO – via Pallanza 2 – 28802 MERGOZZO (VB);**
- b) la consegna a mano del plico direttamente all'indirizzo di cui alla precedente lettera a), è ammessa anche senza formalità, dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30; fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione;
- c) il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico;
- d) il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima, nonché, in via cautelativa, si raccomanda l'apposizione della dicitura: «Documenti di gara: NON APRIRE»;
- e) il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente dopo l'introduzione del contenuto e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione delle buste;
- f) la busta interna contenente l'offerta deve essere altresì sigillata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, con le modalità di cui alla precedente lettera e).

2. Contenuto del plico esterno alla busta dell'offerta – Documentazione:

- a) richiesta di partecipazione del concorrente, con l'indicazione:
- a.1) della modalità di partecipazione quale concorrente singolo oppure quale mandatario o mandante in raggruppamento temporaneo di operatori economici;
- a.2) della forma giuridica tra quelle previste dall'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis) ed h), del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- b) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara:
- b.1) la situazione personale del concorrente (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al successivo Capo 2.1;
- b.2) il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica di cui al successivo Capo 2.3;
- b.3) il possesso dei requisiti di ordine professionale di cui al successivo Capo 2.4;

- c) **limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o istitutore:** ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento;
- d) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei,** ai sensi dell'articolo 37, commi 2, 4, 5, 7, primo periodo, 8, 9, 10, 12, 13 e 14, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
- d.1) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione dei servizi o della quota di servizi affidate ai componenti del raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa, ai sensi del successivo Capo 3, lettera f), punto f.2);
 - d.2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione dei servizi o della quota di servizi da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
 - d.3) in ogni caso ciascun concorrente raggruppato o che intende raggrupparsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui al Capo 2, lettera b), distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza;
 - d.4) ai sensi dell'articolo 51, comma 5, del d.P.R. n. 554 del 1999, deve essere prevista la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione; tale professionista può essere un operatore economico raggruppato, un socio della società di professionisti o di ingegneria, un componente dell'associazione professionale, oppure un dipendente o un collaboratore con contratto su base almeno annua, di uno degli operatori economici raggruppati;
- e) **limitatamente ai consorzi stabili di società,** ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 163 del 2006, nonché dell'articolo 36, commi 4, 5 e 6, dello stesso decreto:
- e.1) devono dichiarare le cause di esclusione che riguardano direttamente il consorzio e gli eventuali requisiti posseduti in proprio dallo stesso consorzio (mentre i requisiti posseduti dalle società consorziate devono essere dichiarati da queste ultime, separatamente, ai sensi del successivo punto e.2);
 - e.2) devono dichiarare l'elenco delle società consorziate, costituenti il consorzio stabile, limitatamente a quelle che contribuiscono al possesso dei requisiti del consorzio non posseduti direttamente da quest'ultimo ai sensi del precedente punto e.1);
 - e.3) devono indicare se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrono ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
 - e.4) le società consorziate di cui al punto e.2), nonché la società consorziata o le società consorziate indicate ai sensi del punto e.3), se diverse, devono dichiarare l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei propri requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi presentando apposite dichiarazioni ai sensi dei successivi Capi 2.1 e 2.3;
 - e.5) è in ogni caso vietata la duplicazione dei requisiti mediante l'imputazione degli stessi sia al consorzio stabile che alle società consorziate o a più società consorziate (cosiddette fatturazioni o prestazioni interne e fatturazioni o prestazioni intergruppo);
- f) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento:** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa posseduti da altro operatore economico (denominato "ausiliario"), ferme restando le condizioni di cui al successivo Capo 4.2, deve allegare:
- f.1) una propria dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'operatore economico ausiliario, ai sensi del citato articolo 49, comma 2, lettera a); tale dichiarazione di avvalimento è trasmessa all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (articolo 49, comma 11);
 - f.2) la documentazione relativa all'avvalimento (dichiarazioni dell'operatore economico ausiliario e contratto di avvalimento o dimostrazione dell'appartenenza al medesimo gruppo) come specificato al successivo Capo 4.2, lettera d);
- g) **limitatamente ai concorrenti che intendono avvalersi del subappalto:** una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 118, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con la quale

il concorrente indica quali servizi intende subappaltare e, se del caso, in quale quota, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 91, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 163 del 2006;

- i) attestazione della Stazione appaltante di avvenuto sopralluogo assistito in sito, con le modalità di cui al successivo Capo 4.4, richiesta al **punto VI.3, lettera i), del bando di gara**; l'assenza di tale attestazione non è causa di esclusione qualora il sopralluogo assistito sia stato comunque accertato per iscritto e tale condizione risulti agli atti della stazione appaltante;
- l) ai fini della acquisizione d'ufficio del DURC, a titolo collaborativo e acceleratorio, il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, l'indicazione:
 - l.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - l.2) per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - l.3) per l'INPS: matricola aziendale, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione contributiva o assicurativa.

2.1. Requisiti di ordine generale: punto III.2.1) del bando di gara.

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara, con la quale si attesti l'assenza della cause di esclusione e il possesso dei requisiti, come richiesto al **punto III.2.1) del bando di gara**, con le seguenti modalità:

- 1) identificazione del concorrente e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il concorrente stesso, come segue:
 - a) **liberi professionisti singoli o associazioni professionali**, rispettivamente il titolare o tutti i professionisti associati, con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali;
 - b) **società di professionisti** (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006), tutti i professionisti soci distinguendo, tra questi:
 - b.1) i soci amministratori muniti di potere di rappresentanza;
 - b.2) i soci accomandatari anche se non muniti di potere di rappresentanza in caso di società in accomandita semplice;
 - c) **società di ingegneria** (costituite esclusivamente come società di capitali ai sensi dell'articolo 90, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006):
 - c.1) tutti i professionisti soci amministratori muniti di potere di rappresentanza;
 - c.2) tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza anche non professionisti;
 - c.3) il direttore tecnico o i direttori tecnici se più di uno;
 - c.4) tutti i professionisti soci, diversi da quelli già indicati, che si intendono impiegare nello svolgimento dell'incarico;
 - d) **tutti i concorrenti**:
 - d.1) i dipendenti tecnici, con gli estremi di iscrizione ai relativi albi professionali, ove esistenti, nonché gli altri dipendenti con mansioni tecniche, che si intendono impiegare nello svolgimento dell'incarico;
 - d.2) i consulenti su base annua con rapporto esclusivo con il concorrente, con gli estremi di iscrizione ai relativi albi professionali, ove esistenti, muniti di partita IVA, che si intendono impiegare nello svolgimento dell'incarico;
 - e) **società di professionisti, società di ingegneria e società consortili**: iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XI.A al decreto legislativo n. 163 del 2006;
- 2) assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006; le cause di esclusione delle quali deve essere dichiarata l'assenza sono le seguenti:
 - a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) presenza nel concorrente di soggetti nei cui confronti sussiste la pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965; le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera b) (misure di prevenzione e delle cause ostative antimafia), devono riguardare le seguenti persone fisiche componenti il concorrente:
 - b.1) in caso di libero professionista individuale: il titolare dello studio;
 - b.2) in caso di associazione professionale: tutti i professionisti associati;
 - b.3) in caso di società di professionisti: tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se si tratta di società cooperativa;

- b.4) in caso di società di capitali: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore o i direttori tecnici se più di uno;
- b.5) i procuratori o gli institori qualora l'offerta sia presentata da tali soggetti;
- c) presenza nel concorrente di soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; resta salva l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c) (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare le persone fisiche di cui alla precedente lettera b); la dichiarazione relativa all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c), (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), deve riguardare anche le persone fisiche di cui alla precedente lettera b), punti b.3) e b.4), cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto il concorrente organizzato in forma societaria deve dichiarare:
 - c.1) se vi siano soci (in caso di società in nome collettivo), soci accomandatari (in caso di società in accomandita semplice), amministratori muniti di potere di rappresentanza (in caso di società cooperative o di società di capitali), o direttori tecnici (in caso di società di ingegneria), cessati dalla carica nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
 - c.2) qualora vi siano soggetti cessati ai sensi del precedente punto c.1), l'assenza delle cause di esclusione oppure l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;
 - c.3) qualora vi siano soggetti cessati ai sensi del precedente punto c.1), per i quali siano state emesse sentenze passate in giudicato, decreti penali irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato;
- d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990;
- e) soggetti che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) soggetti che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) soggetti che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara o per l'affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) mancata ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritto al lavoro dei disabili); a tale scopo, ai fini dell'articolo 17 della predetta legge n. 68 del 1999, in relazione al numero dei dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della predetta legge, deve essere dichiarata una delle seguenti condizioni:
 - l.1) se il numero dei dipendenti sia inferiore a 15;
 - l.2) se il numero dei dipendenti sia pari o superiore a 15 ma inferiore a 35 e non siano state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 - l.3) se il numero dei dipendenti sia pari o superiore a 15 e siano state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure sia pari o superiore a 35 e, in questi casi, deve altresì dichiarare di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato ai relativi obblighi;
- m) sussistenza di sanzione di interdizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica

- amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990; per sospensioni ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008);
- n) sospensione o revoca dell'iscrizione all'Ordine professionale di appartenenza da parte degli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari o da parte dell'Autorità giudiziaria, relativamente ad alcuno dei professionisti tecnici titolari, associati, soci professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttori tecnici o professionisti responsabili di funzioni speciali infungibili di cui al **punto III.3.1) del bando di gara** e al Capo 2.4 del presente disciplinare di gara;
- o) con riferimento a tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali o di direzione tecnica, come segue:
- o.1) in caso di libero professionista individuale: il titolare dello studio;
 - o.2) in caso di associazione professionale: tutti i professionisti associati;
 - o.3) in caso di società di professionisti: tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se si tratta di società cooperativa;
 - o.4) in caso di società di capitali: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore o i direttori tecnici se più di uno;
 - o.5) i procuratori o gli institori qualora l'offerta sia presentata da tali soggetti;
- che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); la circostanza ostativa deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara;
- 3) assenza forme di controllo di cui all'articolo 2359 codice civile o imputazione dell'offerta ad un unico centro decisionale con altri concorrenti partecipanti alla gara, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006; la stessa condizione deve sussistere ed essere dichiarata dall'operatore economico ausiliario;
- 4) assenza di partecipazione plurima ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 51, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 554 del 1999, come segue:
- a) che non partecipa alla gara se alla medesima gara partecipa un consorzio che utilizza i requisiti del concorrente oppure che concorra per conto del concorrente indicandolo come esecutore;
 - b) che non partecipa alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo oppure in forma singola e quale componente di un raggruppamento temporaneo;
 - c) che non partecipa alla gara se contemporaneamente partecipa alla medesima gara, in qualsiasi forma, una società di professionisti o di una società di ingegneria delle quali il concorrente, un associato, un socio, un dipendente o un consulente su base annua con rapporto esclusivo, è amministratore, socio, dipendente o consulente su base annua con rapporto esclusivo; la stessa condizione deve sussistere ed essere dichiarata dall'operatore economico ausiliario;
- 5) assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 8, comma 6, del d.P.R. n. 554 del 1999, ovvero che il concorrente, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della gara, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto; la stessa condizione deve sussistere ed essere dichiarata dall'operatore economico ausiliario.

2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria: non richiesti.

2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica, punto III.2.3) del bando di gara.

Il requisito di cui all'articolo 63, comma 1, lettera o), del d.P.R. n. 554 del 1999, costituito dall'aver svolto servizi tecnici di cui all'articolo 50 del d.P.R. n. 554 del 1999, nei limiti di cui alle successive lettere dalla a) alla g), nei **migliori 5 (cinque) anni tra gli ultimi 10 (dieci) anni** antecedenti alla data del bando di gara, per lavori appartenenti a **ciascuna delle classi e categorie** ex articolo 14 della legge n. 143 del 1949 attribuite al **punto VI.3), lettera o), del bando di gara**, per un importo dei lavori

medesimi, **per ciascuna classe e categoria**, non inferiore a 4 (quattro) volte l'importo dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare, come segue:

decennio di riferimento: dal			12	10	1999	al	12	10	2009	
definizione ex art. 14 legge n. 143 del 1949	classe	categoria	descrizione sommaria			Importo dei lavori oggetto del servizio			Requisito minimo: Importo dei lavori	
	I	b	opere edili			639.500,00			2.558.000,00	
	I	f	strutture			251.000,00			1.004.000,00	
	III	a	impianto idrico-sanitario			62.090,00			248.360,00	
	III	b	impianto termico			97.500,00			390.000,00	
	III	c	impianto elettrico			219.500,00			878.000,00	

Il concorrente **deve allegare una distinta** dei lavori per i quali ha svolto i servizi tecnici, almeno fino al raggiungimento del requisito richiesto, completa, per ciascun lavoro, del committente, della descrizione sommaria, dell'ubicazione, della individuazione delle classi e categorie che lo compongono, degli importi dei lavori (**distintamente per ciascuna classe e categoria**), del tipo di servizio tra quelli di cui alla successiva lettera b), e dell'indicazione del soggetto che ha svolto il servizio; ai fini del requisito sono considerati solo i lavori delle classi e categorie pertinenti in relazione a quelle che individuano i lavori oggetto delle prestazioni di cui al bando di gara; tale distinta deve essere sottoscritta dal concorrente con le medesime modalità previste per le dichiarazioni. A tal fine:

- a) i lavori valutabili sono esclusivamente quelli per i quali siano stati svolti i servizi descritti nel seguito;
- b) ai fini del requisito deve essere stato svolto almeno uno dei seguenti servizi:
 - ☐ b.1) progettazione preliminare; in tal caso l'importo del lavoro concorre al requisito solo nella misura massima del 20% (venti per cento) dell'importo di quest'ultimo
 - ☐ b.2) progettazione definitiva;
 - ☐ b.3) progettazione esecutiva;
 - ☐ b.4) coordinamento per la salute e sicurezza nei cantieri; in tal caso l'importo del lavoro concorre al requisito solo nella misura massima del 20% (venti per cento) dell'importo di quest'ultimo;
 - ☐ b.5) direzione dei lavori; in tal caso l'importo del lavoro concorre al requisito solo nella misura massima del 30% (trenta per cento) dell'importo di quest'ultimo;
- c) in ogni caso un lavoro non può essere computato più di una volta, anche qualora in relazione al medesimo siano stati svolti due o più servizi;
- d) ai fini del requisito non sono ammessi lavori appartenenti a classi o categorie diverse da quelle richieste ed espressamente indicate;
- e) i lavori valutabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati nei cinque anni considerati migliori del decennio antecedente la data del bando di gara, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca non computabile;
- f) l'importo utile dei singoli lavori da considerare ai fini dei requisiti è:
 - f.1) quello liquidato qualora il lavoro sia ultimato;
 - f.2) quello posto in appalto qualora il lavoro sia ancora in corso;
 - f.3) quello preventivato qualora il lavoro non sia stato appaltato;
- g) gli importi dei lavori possono essere rivalutati secondo gli indici ISTAT del costo di costruzione di un edificio residenziale (dal mese di ultimazione del servizio all'ultimo mese per il quale sia disponibile il predetto indice, anteriore alla data del bando di gara); ai fini della rivalutazione e dell'individuazione del periodo utile nel quale sono stati svolti i servizi, si applicano rispettivamente gli articoli 50, comma 2, e 66, comma 2, del d.P.R. n. 554 del 1999; il calcolo degli importi rivalutati deve essere fatto, per ciascun singolo lavoro, a cura del concorrente; in assenza di indicazioni sono considerati esclusivamente gli importi storici non rivalutati.

2.4. Requisiti professionali: riserva delle prestazioni a particolari professioni.

Il concorrente deve disporre e indicare, nell'ambito dei soggetti (persone fisiche) di cui al precedente Capo 2.1, numero 1):

- a) il professionista incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell'articolo 90, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, richiesto al **punto VI.3), lettera e), del bando di gara**;

- b) i professionisti in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi, richiesti al **punto III.3.1) del bando di gara**:
 - 1) un architetto o un ingegnere per la progettazione e la direzione dei lavori;
 - 2) un geologo per la relazione geologica e geotecnica;
 - 3) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del decreto legislativo n. n. 81 del 2008);
- c) è ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) delle seguenti figure professionali:
 - 1) il professionista di cui alla lettera a), con il professionista di cui alla lettera b), numero 1);
 - 2) il soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza di cui alla lettera b), numero 3) con uno qualsiasi dei soggetti di cui alla lettera b), numeri 1), 2), 3), purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

3. Contenuto della busta interna con l'Offerta economica.

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta economica, a pena di esclusione, fatte salve le eccezioni di seguito descritte nel presente Capo.

L'offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'importo del corrispettivo posto a base di gara di cui al **punto II.2.1) del bando di gara (€ 139.000,00)**, con le seguenti precisazioni:

- a) il foglio dell'offerta, in bollo, è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata;
- b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- c) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere;
- d) in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- e) qualora l'offerta sia indicata come di ribasso e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;
- f) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti**: ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
 - f.1) l'offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo;
 - f.2) l'offerta economica deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia stato presentato unitamente alla documentazione o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa documentazione ai sensi del precedente Capo 2, lettera d), punto d.1);
- g) all'offerta di prezzo si applicano le condizioni di cui alla Parte seconda, Capo 6, lettera e).

4. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione

4.1. Raggruppamenti temporanei:

- a) ai singoli operatori economici raggruppati non è richiesto il possesso di un quota minima di requisiti tecnici di cui al **punto III.2.3) del bando di gara** e al precedente Capo 2.3, essendo sufficiente che questi siano soddisfatti dal raggruppamento nel suo insieme;
- b) il professionista incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell'articolo 90, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, richiesto al **punto VI.3), lettera e), del bando di gara** e di cui al Capo 2.4, lettera a), deve appartenere all'operatore economico capogruppo o mandatario.

4.2. Avvalimento.

In applicazione dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e in attuazione del Capo 2, lettera f), del presente disciplinare di gara, l'avvalimento è soggetto alle seguenti condizioni:

- a) è ammesso senza limitazioni per i requisiti tecnici di cui al **punto III.2.3) del bando di gara** e al precedente Capo 2.3;
- b) è ammesso l'avvalimento dei requisiti di ordine professionale di cui al **punto III.3.1) del bando di gara** e al precedente Capo 2.4;
- c) ai fini dell'avvalimento alla documentazione amministrativa devono essere allegati:
 - c.1) una dichiarazione dell'operatore economico ausiliario con la quale questi attesta il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del decreto

- legislativo n. 163 del 2006, secondo le modalità di cui al precedente Capo 2.1 (articolo 49, comma 2, lettera c));
- c.2) una dichiarazione dell'operatore economico ausiliario con la quale questi si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del servizio i requisiti e le risorse necessarie di cui il concorrente medesimo è carente e si avvale, attestandone il possesso in proprio con le stesse identiche modalità richieste ai concorrenti come previsto al precedente Capo 2.3 (articolo 49, comma 2, lettera d));
 - c.3) una dichiarazione dell'operatore economico ausiliario con la quale questi attesta che non partecipa alla gara in proprio o raggruppato o consorziato ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 163 del 2006, né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara, diverso da quello al quale fornisce i requisiti (articolo 49, comma 2, lettera e));
 - d) ai fini dell'avvalimento alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del servizio fino alla sua liquidazione; tale contratto deve avere i requisiti di cui all'articolo 1325 del codice civile e indicare esaurientemente le risorse messe a disposizione, i tempi, i modi e le condizioni che regolano il rapporto contrattuale (articolo 49, comma 2, lettera f)); nel caso di avvalimento nei confronti di un concorrente che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto il concorrente stesso può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (articolo 49, comma 2, lettera g));
 - e) il concorrente e l'operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto (articolo 49, comma 4).

4.3. Società tra professionisti e di ingegneria di recente costituzione: ai sensi dell'articolo 253, comma 15, del decreto legislativo n. 163 del 2006, le società tra professionisti e le società di ingegneria costituite dopo il 19 dicembre 1998 (data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1998, n. 415), per un periodo di tre anni dalla costituzione possono documentare il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui al precedente Capo 2.3, anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, se costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, se costituite nella forma di società di capitali.

4.4. Sopralluogo assistito in sito.

Stante la particolarità dell'intervento in relazione alle condizioni di peculiarità dell'area in cui deve essere realizzato l'intervento (parco del complesso ex CRI, sottoposto a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. – parte terza (già L. 1497/39) imposto con D.M. 23 febbraio 1974 e successivo del 21 giugno 1977 nonché a vincolo culturale ai sensi del medesimo D.Lgs. 42/04 e s.m.i. – parte seconda (già L. 1089/39) – artt. 10-12, **è obbligatoria** la visita di sopralluogo in sito da parte del concorrente, ai sensi del **punto VI.3), lettera i), del bando di gara**, alle seguenti condizioni:

- a) il sopralluogo deve essere effettuato da uno dei soggetti tecnici facenti parte del concorrente, in quanto titolari di una delle funzioni di cui al Capo 2.1, numero 1), o di cui al Capo 2.4; può essere fatto da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto;
- b) il soggetto che effettua il sopralluogo deve essere munito di uno degli atti di cui alla precedente lettera a) e di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- c) il concorrente deve concordare preventivamente con il responsabile del procedimento la data e l'ora della visita di sopralluogo e munirsi, dopo la visita, dell'attestazione rilasciata dagli uffici della stazione appaltante;
- d) ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore economico concorrente;
- e) in caso di raggruppamento temporaneo sia già costituito che non ancora costituito, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati;
- f) in caso di consorzio di cooperative o di consorzio stabile il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure di un operatore economico consorziato.

5. Cause di esclusione in fase di ammissione:

- a) sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico di invio, i concorrenti il cui plico di invio:
 - a.1) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al **punto IV.3.4) del bando di gara**, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non giunga

- a destinazione in tempo utile;
- a.2) presenta modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi del plico di invio, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara;
- a.3) non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione del concorrente; in caso di raggruppamento temporaneo è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;
- a.4) presenta strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possono pregiudicare la segretezza;
- a.5) è pervenuto con modalità incompatibili con quanto previsto al Capo 1;
- b) sono esclusi, dopo l'apertura del plico d'invio e prima dell'apertura della busta interna, i concorrenti:
 - b.1) il cui plico di invio non contiene la busta interna, o la cui busta interna contenente l'offerta economica presenta modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara, oppure presenta strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;
 - b.2) che non hanno presentato una delle dichiarazioni richieste, quand'anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo, ad eccezione di quanto diversamente previsto dal presente disciplinare di gara;
 - b.3) che hanno presentato una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente;
 - b.4) che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto, oppure non hanno allegato la distinta dei servizi svolti o tale distinta riporti importi insufficienti;
 - b.5) che hanno dichiarato di voler subappaltare servizi in misura incompatibile rispetto a quanto consentito dalla normativa vigente, in contrasto con l'articolo 91, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, oppure in misura tale da configurare cessione del contratto;
 - b.6) da costituirsi in raggruppamento temporaneo, che non hanno prodotto l'atto di impegno di cui all'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, salvo che tale impegno risulti unito all'offerta ai sensi del Capo 3, lettera f), punto f.2);
 - b.7) costituiti o da costituirsi in raggruppamento temporaneo, che non hanno dichiarato i servizi o le parti di servizi da eseguirsi da parte di ciascun operatore economico raggruppato, oppure tale dichiarazione è incompatibile con i requisiti degli operatori economici ai quali sono affidati;
 - b.8) costituiti o da costituirsi in raggruppamento temporaneo, che non hanno indicato la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni ai sensi dell'articolo 51, comma 5, del d.P.R. n. 554 del 1999;
 - b.9) costituiti da un consorzio stabile di società, che non hanno indicato le società consorziate che contribuiscono al possesso dei requisiti non posseduti direttamente dal consorzio, oppure non eseguendo i servizi in proprio non hanno indicato il consorziato per il quale concorrono; le cause di esclusione di cui ai precedenti punti b.1), b.2) e b.3), operano anche nei confronti degli operatori economici consorziati che contribuiscono al possesso dei requisiti non posseduti direttamente dal consorzio e nei confronti del consorziato per il quale il consorzio concorre;
 - b.10) che, avendo fatto ricorso all'avvalimento, non hanno rispettato quanto prescritto dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dal Capo 4.2; le cause di esclusione di cui ai precedenti punti b.2), b.3) e b.4), operano anche nei confronti dell'operatore economico ausiliario;
 - b.12) che non hanno effettuato il sopralluogo assistito in sito, richiesto al **punto VI.3), lettera i), del bando di gara** e al Capo 4.4;
- c) sono comunque esclusi, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, i concorrenti:
 - c.1) che si trovano fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile oppure che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza o titolari di prestazioni da effettuare, anche con riguardo ad un solo operatore economico raggruppato in caso di raggruppamento temporaneo oppure con riguardo ad un operatore economico ausiliario o ad una società consorziata in consorzio stabile;
 - c.2) che hanno violato il divieto di partecipazione plurima ai sensi dell'articolo 51, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 554 del 1999, oppure hanno violato uno dei divieti di cui all'articolo 36, comma 5, o all'articolo 49, comma 2, lettera f), o comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, o che si trovano nella situazione di incompatibilità di cui all'articolo 8, comma 6, del d.P.R. n. 554 del 1999;
 - c.3) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, è accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
 - c.4) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente disciplinare di gara, ancorché non indicate nel presente elenco;

- c.5) la cui documentazione è in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

PARTE SECONDA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1. Criterio di aggiudicazione:

- a) l'aggiudicazione avviene con il criterio del prezzo più basso espresso dal ribasso percentuale sull'importo delle prestazioni da affidare costituito dal valore stimato a base di gara, ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo n. 163 del 2006, con le seguenti precisazioni:
- b) **offerte anormalmente basse**: ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, sono considerate anormalmente basse le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento (arrotondato all'unità superiore) rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali delle offerte che superano la predetta media;
- c) ai sensi dell'articolo 86, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la Stazione appaltante procede alla valutazione di congruità delle offerte anormalmente basse, utilizzando i criteri di verifica e le modalità di cui al successivo Capo 9;
- d) ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora le offerte ammesse siano in numero inferiore a 5 (cinque), la Stazione appaltante non procede al calcolo della soglia di anomalia e, in relazione ad una o più offerte che in base ad elementi specifici appaiano anormalmente basse, può procedere alla valutazione della loro congruità utilizzando i criteri di verifica e le modalità di cui al successivo Capo 9;
- e) ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

2. Fase iniziale di ammissione alla gara:

- a) il soggetto che presiede il seggio di gara, il giorno e l'ora fissati dal **punto IV.3.8) del bando di gara** per l'apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini, provvede a verificare:
 - a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
 - a.2) dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti l'offerta economica, dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; diversamente provvede ad apporre all'esterno della busta dell'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le buste interne contenenti l'offerta economica sul banco degli incanti;
- b) il soggetto che presiede il seggio di gara, sulla base della documentazione contenuta nel plico, provvede inoltre a verificare:
 - b.1) che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo o con commistione di centri decisionali e, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara;
 - b.2) che i consorzi stabili di società di cui all'articolo 90, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 163 del 2006, e uno o più d'uno dei consorziati che contribuiscono al possesso dei requisiti del consorzio oppure sono stati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre, non abbiano partecipato separatamente presentando offerte concorrenti e, in caso positivo, ad escludere entrambi ai sensi dell'articolo 36, comma 5;
 - b.3) che gli operatori economici raggruppati o consorziati, oppure ausiliari, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, oppure abbiano assunto la veste di ausiliari per conto di altri concorrenti e, in caso positivo, ad escludere entrambi dalla gara;
 - b.4) l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara, ivi comprese le diverse dichiarazioni;
 - b.5) che dagli atti ufficiali della Stazione appaltante risulti assolto l'obbligo per i concorrenti dell'avvenuto sopralluogo e della presa visione ai sensi del **punto VI.3) lettera i), del bando di gara**, qualora tale verifica non sia già stata effettuata in via preliminare al momento dell'apertura della seduta di gara;
- c) qualora il numero dei concorrenti ammessi non sia superiore a due, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli

- eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; quindi procede direttamente all'apertura delle offerte ai sensi del successivo Capo 3, senza soluzione di continuità;
- d) ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora il numero dei concorrenti ammessi sia superiore a due:
- d.1) il soggetto che presiede il seggio di gara, in presenza del pubblico, provvede a sorteggiare un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte ammesse, arrotondato all'unità superiore, ai fini della verifica dei requisiti economico-finanziari e di capacità tecnica di cui al **punto III.2.3) del bando di gara**, quindi richiede ai concorrenti sorteggiati di comprovare, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta medesima, il possesso dei predetti requisiti, con le modalità di cui al successivo Capo 8;
 - d.2) il soggetto che presiede il seggio di gara dichiara sospesa la seduta pubblica;
 - d.3) la seduta di gara può altresì essere sospesa qualora i lavori non possano proseguire utilmente per l'elevato numero dei concorrenti o per altre cause debitamente motivate;
 - d.4) nei casi di cui ai punti d.2) e d.3), il soggetto che presiede il seggio di gara fissa la data e l'ora della nuova seduta pubblica per l'apertura delle offerte, rendendole note ai presenti e da comunicare ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), con almeno 3(tre) giorni lavorativi di anticipo;
- e) nel caso di cui alla lettera d), la Stazione appaltante richiede ai concorrenti sorteggiati di comprovare, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta medesima, il possesso del requisito di cui alla precedente lettera d), con le modalità di cui al Capo 8.1; in caso di mancata ottemperanza trova applicazione il Capo 8.2;
- f) in tutti i casi di sospensione della seduta, il soggetto che presiede il seggio di gara procede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste interne della «Offerta economica» nell'armadio la cui chiave è nella sua esclusiva disponibilità.

3. Apertura della busta interna contenente l'offerta economica e formazione graduatoria.

- a) il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione dei concorrenti qualora non sia stata disposta la sospensione della seduta, oppure nel giorno e nell'ora di cui al precedente Capo 2, lettera d), punto d.4), oppure, in caso di differimento, in altro giorno e ora comunicati ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, procede all'apertura di ciascuna busta dell'offerta presentata dai concorrenti non esclusi dalla gara e provvede:
- a.1) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
 - a.2) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
 - a.3) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale del ribasso offerto, in lettere, di ciascun concorrente;
 - a.4) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse ai sensi dei precedenti punti a.1) o a.2);
 - a.5) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;
- b) qualora le offerte ammesse siano:
- b.1) in numero pari o superiore a 5 (cinque), il soggetto che presiede il seggio di gara calcola la soglia di anomalia ai sensi del Capo 1, lettera b), utilizzando esclusivamente le percentuali di ribasso espresse in lettere e dispone la verifica della congruità delle offerte pari o superiori alla predetta soglia;
 - b.2) in numero inferiore a 5 (cinque) e per una o più d'una di esse ricorrano le condizioni di cui al Capo 1, lettera d), il soggetto che presiede il seggio di gara ne dispone la verifica della congruità;
 - b.3) in numero inferiore a 5 (cinque) e non ricorrano le condizioni di cui al Capo 1, lettera d), il soggetto che presiede il seggio di gara proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che abbia presentato la migliore offerta;
- c) nei casi di cui alla precedente lettera b), punti b.1) o b.2), il soggetto che presiede il seggio di gara:
- c.1) sospende la seduta di gara e fissa la data e l'ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, rendendola nota ai presenti e comunicandola ai concorrenti con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo;
 - c.2) archivia in luogo protetto, nel caso di cui al punto c.4), le buste interne della «Offerta economica» nell'armadio la cui chiave è nella sua esclusiva disponibilità;
 - c.3) procede alla verifica delle offerte anomale ai sensi del successivo Capo 9;
- d) in tutti i casi di sospensione della seduta il seggio di gara è riconvocato nel giorno e nell'ora stabiliti e comunicati ai concorrenti ai sensi della lettera c), punto c.1) oppure in altra data e ora comunicate ai

- concorrenti con le stesse modalità; nella predetta ripresa della seduta pubblica è redatta la graduatoria definitiva ed è proclamata l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta che sia stata giudicata congrua in quanto adeguatamente giustificata;
- e) qualora risultino migliori due o più offerte uguali procede all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse.

4. Verbale di gara:

- a) tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, ai sensi del **punto IV.3.8) del bando di gara**, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte del concorrente, qualora le giudichi pertinenti al procedimento di gara;
- e) il soggetto che presiede il seggio di gara cura altresì l'annotazione a verbale del procedimento di verifica delle offerte di cui al Capo 9, oppure allega eventuali verbali separati relativi al medesimo procedimento.

5. Cause di esclusione in fase di aggiudicazione:

- a) sono escluse le offerte che incorrono in una delle cause di esclusione di cui alla Parte prima, Capo 5, non rilevate in precedenza;
- b) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna contenente l'offerta economica, le offerte:
- b.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalizzato, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati;
- b.2) che recano l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, oppure in misura meno vantaggiosa per la Stazione appaltante rispetto a quanto posto a base di gara; oppure che recano l'indicazione di un'offerta percentuale espressa in cifre ma non in lettere oppure in lettere ma non in cifre;
- b.3) che recano, in relazione all'indicazione delle offerte percentuali in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, non espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente;
- b.4) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulta subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante;
- b.5) che, in caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente, non contengono l'impegno a costituirsi ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, salvo che tale impegno risulti già dichiarato nella documentazione presentata ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera d), punto d.1);
- b.6) che, in caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente, fuori dai casi di cui al precedente punto b.5), contengono l'impegno a costituirsi senza l'indicazione dell'operatore economico designato capogruppo o recante altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- c) sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:
- c.1) di concorrenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
- c.2) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente disciplinare di gara come sanzionabili con l'esclusione, ancorché non indicate nel presente elenco;
- c.3) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico;
- c.4) di concorrenti che non hanno comprovato il possesso dei requisiti in ottemperanza al procedimento di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- c.5) di concorrenti per i quali, dopo la fase di ammissione, siano sopravvenute una o più condizioni ostative alla contrattazione con la pubblica amministrazione, come definite dal disciplinare di gara, accertate con qualunque mezzo dalla stazione appaltante.

6. Aggiudicazione:

- a) l'aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata
- a.1) all'accertamento dell'assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al del d.P.R. n. 252 del 1998;

- a.2) all'accertamento della regolarità contributiva:
 - sub. 1) ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002;
 - sub. 2) ai sensi dell'articolo 90, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, relativamente agli obblighi contributivi alle Casse previdenziali di appartenenza;
- a.3) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante;
- a.4) alla comprova dei requisiti di ordine speciale di cui al **punto III.2.3) del bando di gara**, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità di cui al successivo Capo 8, relativamente all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, salvo che per gli stessi operatori economici la verifica sia già stata conclusa positivamente in sede di sorteggio ai sensi del precedente Capo 2, lettera d);
- b) l'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con il provvedimento di cui alla precedente lettera a), oppure quando siano trascorsi trenta giorni dall'aggiudicazione provvisoria senza che siano stati assunti provvedimenti negativi o sospensivi;
- c) ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti relativamente all'aggiudicatario;
- d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
 - d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti al **punto III.2.1) del bando di gara**, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;
 - d.2) può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.
- e) il ribasso sul prezzo offerto dall'aggiudicatario di cui alla Parte prima, Capo 3, si applica anche a tutte le prestazioni parziali come previste dal contratto di incarico.

7. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario:

- a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria, a:
 - a.1) fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
 - a.2) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio stabile la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del servizio;
- b) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, prima della convocazione per l'avvio del servizio, a trasmettere alla Stazione appaltante:
 - b.1) una dichiarazione attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica; in alternativa una dichiarazione con la quale attesta di non avere dipendenti;
 - b.2) se trattasi di società consorzio, il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - b.3) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimensionale del concorrente in termini di addetti;
 - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola aziendale, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione contributiva o assicurativa;
- c) gli adempimenti di cui alla lettera a), punto a.2), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti:
- c.1) da tutti i soggetti raggruppati, per quanto di pertinenza di ciascuno di essi, per il tramite dell'operatore economico capogruppo mandatario, qualora l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - c.2) dal consorzio qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c.3) dalla consorziata del consorzio che il consorzio ha indicato per l'esecuzione del servizio qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione del servizio; qualora siano state individuate più consorziate esecutrici del servizio gli adempimenti devono essere assolti da tutte le società consorziate indicate, per il tramite del consorzio;
- d) qualora l'aggiudicatario:
- d.1) non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui alla precedente lettera a) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
 - d.2) non assolva gli adempimenti di cui alla precedente lettera b), non consentendo la consegna dell'avvio del servizio, il contratto può essere risolto dalla Stazione appaltante;
- e) nei casi di cui alla precedente lettera d) la Stazione appaltante provvede a richiedere ed esigere il risarcimento dei danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

8. Comprova dei requisiti ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

8.1. Documentazione da presentare a comprova dei requisiti di capacità tecnica.

La documentazione da presentare a comprova dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 63, comma 1, lettera o), del d.P.R. n. 554 del 1999, richiesti al **punto III.2.3) del bando di gara** (lavori per i quali sono stati svolti i servizi) per un numero di lavori tra quelli dichiarati dai concorrenti, sufficiente al raggiungimento dei requisiti prescritti, è costituita dalle dichiarazioni dei committenti, dai provvedimenti autorizzativi degli interventi, dai provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento dell'incarico, dalle fatture di liquidazione, dagli eventuali certificati di collaudo o di regolare esecuzione, dalla documentazione contabile dei lavori, ovvero da qualunque altro atto facente fede fino a querela di falso che possa essere ritenuto utile e sufficiente per l'acquisizione degli elementi e delle notizie già dichiarate in sede di gara; il tutto in relazione ai dieci anni di riferimento antecedenti la pubblicazione del bando; dalla documentazione devono comunque risultare direttamente o, in assenza, mediante ulteriore dichiarazione in calce da parte del rappresentante del committente (se si tratta di lavoro pubblico), ovvero dello stesso tecnico (se si tratta di lavoro privato):

- a) la descrizione del servizio (livello della progettazione, direzione dei lavori, ecc.), così come definito nelle tabelle allegate al d.m. (giustizia) 4 aprile 2001;
- b) il periodo temporale di svolgimento del servizio;
- c) gli importi dei lavori, con la suddivisione per classi e categorie di cui all'articolo 14 della legge n. 143 del 1949.

8.2. Mancata comprova dei requisiti.

- a) quando la prova di cui al precedente Capo 8.1 non sia fornita nel termine perentorio prescritto nella richiesta della Stazione appaltante, oppure non sia idonea a confermare le dichiarazioni presentate in sede di gara, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla gara, alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per i provvedimenti di competenza;
- b) in caso di raggruppamento temporaneo la documentazione deve riguardare tutti i soggetti raggruppati; l'esclusione di un operatore economico raggruppato ai sensi della precedente lettera a) comporta l'esclusione dell'intero raggruppamento temporaneo, anche qualora gli altri operatori economici raggruppati abbiano correttamente dimostrato il possesso dei requisiti in misura sufficiente rispetto a quanto previsto dal bando di gara;
- c) in caso di consorzio stabile la documentazione deve riguardare il consorzio e i consorziati che concorrono ai requisiti del consorzio nonché ai consorziati indicati per l'esecuzione del servizio se

- diversi; l'esclusione di un operatore economico consorziato ai sensi della precedente lettera a) comporta l'esclusione dell'intero raggruppamento temporaneo, anche qualora gli altri operatori economici raggruppati abbiano correttamente dimostrato il possesso dei requisiti in misura sufficiente rispetto a quanto previsto dal bando di gara;
- d) in caso di avvalimento la documentazione deve riguardare anche l'operatore economico ausiliario; la mancata prova dei requisiti dell'operatore economico ausiliario comporta l'esclusione del concorrente, anche qualora lo stesso concorrente abbia correttamente dimostrato il possesso dei propri requisiti.

9. Eventuale verifica delle offerte anormalmente basse

9.1. Modalità di verifica delle giustificazioni: qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente Capo 3, lettera c), la verifica delle offerte anormalmente basse avviene:

- a) iniziando dalla prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa alla conclusione del procedimento di verifica ai sensi delle successive lettere h) oppure i), procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali la verifica di queste avviene contemporaneamente; qualora la verifica sia conclusa positivamente per tutte le offerte uguali, si procede all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui al successivo Capo 9.2;
- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
- e) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- f) la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
- g) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- h) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi:
 - h.1) non presenti le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
 - h.2) non presenti le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e);
 - h.3) non si presenti all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g);
- i) fuori dai casi di cui alla precedente lettera h), la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

9.2. Contenuto delle giustificazioni:

- a) le giustificazioni devono riguardare:
 - a.1) l'economia del procedimento di svolgimento dei servizi;
 - a.2) le soluzioni tecniche o procedurali adottate nello svolgimento dei servizi;
 - a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i servizi;
 - a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - a.5) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, del settore e dell'area territoriale di pertinenza; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore più vicino a quello preso in considerazione;
- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse:

- b.1) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- b.2) qualora basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati qualora i prezzi praticati dal subappaltatore siano inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari o superiore alla quota di utile dichiarata da quest'ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
- b.3) qualora basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati qualora i prezzi praticati dal subappaltatore siano inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20 per cento;
- b.4) qualora basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture attrezzature o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
- b.5) qualora contraddicano in modo insanabile o siano in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscano di fatto una modifica, anche parziale;
- c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
 - c.1) che, in relazione alle prestazioni del personale indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative;
 - c.2) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza connesse al luogo di lavoro ai sensi degli articoli 15 e 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché dell'allegato XXXIV allo stesso decreto, poste a carico dello studio o della società;
 - c.3) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
 - c.4) che, in relazione all'utile, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
- d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, soggetta a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
 - d.1) al prezzo di specifiche prestazioni per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
 - d.2) al costo del personale, mediante indicazione delle fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;
 - d.3) al consumo di materiale: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subcontratti di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); qualora si faccia riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;
 - d.4) alle attrezzature hardware e software e altre attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori, se del caso, delle manutenzioni e riparazioni, e degli altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
 - d.5) ai trasporti: tenendo conto dei costi di trasferimento, delle eventuali spese di vitto e alloggio necessarie per lo svolgimento del servizio;
 - d.6) alle spese generali e costi indiretti: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - gestione e direzione generale dello studio o della società;
 - eventuali consulenze, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
 - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
 - imposte e tasse;
 - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l'incasso delle fatturazioni relative alle prestazioni;
 - premi assicurativi e adempimenti analoghi;
 - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
 - d.7) utile;
- e) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, qualora ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei prezzi unitari e da un proprio computo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto del servizio;
- f) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio

PARTE TERZA DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:

- a) tutte le dichiarazioni richieste:
 - a.1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
 - a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
 - a.3) devono essere corredate dal numero di telefax e possibilmente dall'indirizzo di posta elettronica del concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni;
 - a.4) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti agli eventuali operatori economici ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza;
- b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo numero 2, lettera c), che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche;
- c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
- d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 45, comma 6, e 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- g) le comunicazioni della Stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della precedente lettera a), punto a.3); le stesse comunicazioni possono essere fatte anche mediante telefax o posta elettronica, oppure con qualunque altro mezzo ammesso dall'ordinamento; in caso di raggruppamento temporaneo, anche se non ancora costituito, le comunicazioni si intendono validamente fatte se recapitate all'operatore economico mandatario capogruppo.

2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione:

- a) le informazioni possono essere richieste esclusivamente in forma scritta (anche mediante telefax o e-mail) presso la Stazione appaltante all'indirizzo di cui al **punto I.1) del bando di gara** ed entro il termine di cui al **punto IV.3.3)** dello stesso bando;
- b) qualora le richieste di informazioni pervengano in tempo utile entro il termine di cui alla lettera a), la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali;
- c) la documentazione di cui al successivo Capo 3, lettera f), può essere visionata e scaricata liberamente all'indirizzo: [http:// www.comune.mergozzo.vb.it](http://www.comune.mergozzo.vb.it);
- d) il presente disciplinare di gara e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono liberamente disponibili anche sul sito internet: [http:// www.comune.mergozzo.vb.it](http://www.comune.mergozzo.vb.it);

3. Disposizioni finali:

- a) **computo dei termini:**
 - a.1) tutti i termini previsti dal bando di gara e dagli altri atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
 - a.2) ai sensi dell'articolo 124, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, negli atti della presente procedura, ovunque ricorra l'espressione "data di pubblicazione del bando" si intende la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- b) **supplente:** la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'articolo 140, commi 1 e 2, del

decreto legislativo n. 163 del 2006 per cui in caso di fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo:

- saranno interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
 - l'interpello avverrà in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta originariamente ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;
 - l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
 - qualora l'offerta dell'operatore economico supplente fosse stata superiore alla soglia di anomalia di cui all'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'affidamento è subordinato alla verifica di congruità dell'offerta di cui all'articolo 87 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità di cui alla Parte Seconda, Capo 9, qualora tale verifica non sia già stata conclusa positivamente in precedenza;
- c) **controversie:** tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Verbania, con esclusione della giurisdizione arbitrale;
- d) **trattamento dati personali:** ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
- d.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il responsabile del procedimento/assessore responsabile del servizio LL.PP., nella persona della signora Emanuela Oliva;
 - d.2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
 - d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
 - d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
 - d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
 - d.6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
 - d.7) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;
 - d.8) con la partecipazione l'interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui alla presente lettera d);
- e) **norme richiamate:** fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto:
- e.1) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 - e.2) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, in quanto applicabile e in quanto compatibile con il presente disciplinare di gara e con la documentazione di cui alla successiva lettera f);
 - e.3) il codice civile in quanto applicabile e in quanto compatibile con il presente disciplinare di gara e con la documentazione di cui alla successiva lettera f);
- f) **documentazione integrativa:** fanno parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara e del successivo contratto:
- ☐ f.3) il progetto preliminare dell'intervento in argomento approvato con deliberazione di G.C. n. 57 del 9/07/2008;
 - ☐ f.5) la distinta delle prestazioni oggetto dell'incarico, qui allegata sotto il numero «1»;
 - ☐ f.6) la distinta dei requisiti di natura professionale, qui allegata sotto il numero «2»;
 - ☐ f.7) lo schema di Contratto di incarico, qui allegato sotto il numero «3»;
- g) **riserva di aggiudicazione:** la Stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro;
- h) **divieti legali conseguenti all'aggiudicazione:** ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del decreto

legislativo n. 163 del 2006, all'appalto dei lavori progettati e agli eventuali subappalti o cottimi, non possono partecipare l'aggiudicatario né gli operatori economici controllati, controllanti o collegati all'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, né i suoi dipendenti o i suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico. Qualora si verifichi una delle predetti condizioni ostative, l'aggiudicazione è revocata e trova applicazione l'articolo 2237, primo comma, del codice civile, salvo che le condizioni di incompatibilità siano rimosse entro i 10 (dieci) giorni successivi al loro verificarsi.

Mergozzo, 12 ottobre 2009

L'ASSESSORE RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Emanuela Oliva

Allegati:

Documentazione integrante il disciplinare di gara:

PROGETTO PRELIMINARE APPROVATO CON DGC 57/2008

- 1 - Distinta delle prestazioni oggetto dell'incarico e dei corrispettivi a base di gara;
- 2 - Distinta dei requisiti di natura professionale richiesti;
- 3 - Schema di Contratto di incarico.

Modelli per la partecipazione:

(art. 48, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000 e art. 73, comma 4, decreto legislativo n. 163 del 2006)

- A - modelli di dichiarazioni cumulative per i concorrenti:
 - A.1 - dichiarazione per i concorrenti liberi professionisti singoli o associati;
 - A.2 - dichiarazione per i concorrenti in forma societaria;
 - A.3 - dichiarazione attestante il ricorso all'avvalimento;
- B - Dichiarazioni individuali soggettive (art. 38, lettere b), c) e m-ter) del decreto legislativo n. 163 del 2006)
 - B.1 - dichiarazione collettiva assenza misure di prevenzione, sanzioni penali, omessa denuncia;
 - B.2 - dichiarazione individuale presenza misure di prevenzione, sanzioni penali, omessa denuncia;
- C - modello di dichiarazione cumulativa per la società consorziata;
- D - modelli di dichiarazioni cumulative per l'operatore economico ausiliario:
 - D.1 - dichiarazione per l'ausiliario libero professionista singolo o associato;
 - D.2 - dichiarazione per l'ausiliario in forma societaria;
- E - distinta dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi da parte del concorrente/ausiliario/consorzio.

OFFERTA - modello di offerta economica.



COMUNE DI MERGOZZO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

Servizi tecnici di ingegneria e architettura

procedura: aperta articoli 3, comma 37, 55, comma 5, 91, comma 1, e 124, decreto legislativo n. 163 del 2006
criterio: offerta del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del decreto legislativo n. 163 del 2006

Servizi di PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO SICUREZZA

relativi all'intervento di

Realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola primaria e secondaria di 1° grado nel parco ex CRI – I lotto stralcio relativo a costruzione scuola primaria (elementare)

Allegato «1»: distinta delle prestazioni oggetto dell'incarico e dei corrispettivi

1.1 Fase di progettazione			
	Prestazioni oggetto dell'affidamento		Corrispettivo
PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Progetto definitivo (tab. B e B1) art. 26 regolamento	X	30.250,00
	- relazione descrittiva	X	
	- elaborati grafici	X	
	- disciplinare elementi tecnici	X	
	- calcoli preliminari delle strutture	X	
	- calcoli preliminari degli impianti	X	
	- computo metrico estimativo e quadro economico	X	
	Relazione geotecnica (lett. o.1)	X	
	Relazione sismica (lett. o.4)	X	
	- valutazione e rispetto principi e misure generali di tutela (*)	X	
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	Progetto esecutivo (tab. B e B1) art. 36 regolamento	X	28.650,00
	- relazioni generale e specialistiche	X	
	- elaborati grafici	X	
	- calcoli esecutivi delle strutture	X	
	- calcoli esecutivi degli impianti	X	
	- particolari costruttivi e decorativi	X	
	- computo metrico estimativo e quadro economico definitivi	X	
	- analisi dei prezzi	X	
	- elenco prezzi unitari ed eventuale lista ex articolo 90 regolam.	X	
	- incidenza manodopera	X	
	- capitolato speciale d'appalto	X	
	- schema di contratto	X	
	- cronoprogramma	X	
	Piano di manutenzione dell'opera	X	
	- valutazione e rispetto principi e misure generali di tutela (*)	X	
COORDINAMENTO SICUREZZA art. 91 d.lgs. 81/2008	Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto	X	11.600,00
	Prime indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza	X	
	Responsabilità lavori in fase di progettazione	X	
	Coordinamento in fase di progettazione	X	
(*)	costituiti dall'obbligo di tener conto, al momento delle scelte tecniche nelle varie fasi di progettazione, dei principi e delle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 81 del 2008, ai sensi dell'art. 90, comma 1-bis, dello stesso decreto.		

1.1 Fase di progettazione			
	Prestazioni oggetto dell'affidamento		Corrispettivo
PRESTAZIONI ACCESSORIE	Prestazioni accessorie alla progettazione	X	2.500,00 (oltre ai corrispettivi sopra indicati)
	Verifica e attestazione conformità urbanistica	X	
	Assenso A.S.L. (igienico-sanitario)	X	
	Autorizzazione Soprintendenza parte II d.lgs. n. 42 del 2004	X	
	Decreto in sub-delega parte III d.lgs. n. 42 del 2004	X	
	Assenso Regione – Direzione Istruzione	X	
	Altri atti di assenso esterni: Provveditorato agli Studi	X	
	Relazione e pratica art. 125 d.P.R. n. 380 del 2001	X	
	Protezione scariche atmosferiche d.P.R. n. 462 del 2001	X	
	Parere conformità VV.FF.	X	
	Verifica e attestazione sul progetto d.P.R. n. 503 del 1996	X	
	Denuncia zona sismica art. 93 d.P.R. n. 380 del 2001	X	
	Relazione rendimento energetico (art. 8, co. 1, d.lgs. 192/2005)	X	
	Partecipazione a conferenza di servizi	X	
	Relazione geologica (riservata al geologo) (**)	X	
	Modellazioni, indagini e simulazioni (per pratica Beni Ambientali e Soprintendenza)	X	
(**)	compresi sopralluoghi, scavi, carotaggi, prelevamento esame e certificazione dei campioni, e ogni altro adempimento, nel numero e nelle modalità necessarie.		

1.2 Fase di esecuzione			
	Prestazioni oggetto dell'affidamento		Corrispettivo
DIREZIONE DEI LAVORI	Direzione dei lavori/contabilità	X	46.700,00
	- direzione dei lavori, visite in cantiere, sorveglianza ecc.	X	
	- assistenza al collaudo	X	
	- prove di officina e/o laboratorio	X	
	- misure, contabilità e liquidazioni	X	
	Controllo e aggiornamento elaborati (lett. 1.2)	X	
	Coordinamento ufficio di direzione lavori (lett. 1.3)	X	
	Numero minimo direttori operativi: 1 (lett. 1.4)	X	
	Attestazione di appaltabilità (art. 71, comma 1, d.P.R. 554/1999)	X	
	Verbale di cantierabilità (art. 71, comma 3, d.P.R. 554/1999)	X	
	Assistenza e cooperazione con il coordinatore per la sicurezza	X	
	Pareri e proposte di controdeduzioni alle riserve dell'esecutore	X	
	Fornitura elaborati "as built" (anche su supporto informatico) - disegni che descrivono l'opera come è stata effettivamente costruita, a seguito di modifiche progettuali in corso d'opera	X	
COORDINAMENTO SICUREZZA art. 92 d.lgs. 81/2008	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	X	19.300,00
	Responsabilità lavori in fase di esecuzione	X	
	Coordinamento in fase di esecuzione	X	
	Verifica e aggiornamento costante PSC e fascicolo	X	
	Verifica POS e altre attività imprese e lavoratori autonomi	X	
PRESTAZIONI ACCESSORIE	Prestazioni accessorie all'esecuzione	X	Già comprese nei corrispettivi sopra indicati
	Analisi e/o prove di laboratorio	X	
	Prove in sito	X	
	Certificato prevenzione incendi dei VV.FF.	X	
	Verifica e attestazione finale d.P.R. n. 503 del 1996	X	
	Certificato di agibilità art. 24 d.P.R. n. 380 del 2001	X	

1.3 Corrispettivi

La determinazione dei corrispettivi posti a base della procedura è effettuata:

- X - utilizzando le previsioni del **d.m. (giustizia) 4 aprile 2001** con applicazione della riduzione del 20% e conglobamento delle spese accessorie nella misura percentuale sotto riportata;

	<i>Fasi</i>			<i>importi</i>		
Prestazioni normali	A.1 progettazione	RL	Rilievi	--		
		PP	Progettazione preliminare	--		
		PD	Progettazione definitiva	30.250,00		
		PE	Progettazione esecutiva	28.650,00		
		IA	Impatto ambientale	--		
		CS.1	Coordinamento sicurezza d.lgs. 81/2008	11.600,00		
		PN.1	Prestazioni normali (progetto)	70.500,00		
	A.2 esecuzione	DL	Direzione Lavori e contabilità	46.700,00		
		CS.2	Coordinamento sicurezza d.lgs. 81/2008	19.300,00	<i>suddivisione</i>	<i>per fasi</i>
		AM	Assistenza e monitoraggio post operam		<i>fase A.1</i>	<i>fase A.2</i>
		PN.2	Prestazioni normali (esecuzione)	66.000,00	<i>progettazione</i>	<i>esecuzione</i>
PN.1 + PN.2	PN	Totale Prestazioni normali (*)		136.500,00		
	PS	Prestazioni speciali		--		
	PA	Prestazioni accessorie		2.500,00		
	SP	Spese conglobate forfetarie (**)		--	già incluse nei compensi	già incluse nei compensi
	SP%	Incidenza spese forfetarie (**) su PN		29,6386%		
	TL	TOTALE LORDO		139.000,00		
	R1	RIDUZIONE predeterminata dal R.U.P.		--		
TL - R1	TB	TOTALE a BASE di PROCEDURA		139.000,00		
	R2	RIDUZIONE CONTRATTUALE				
TB - R2	TN	TOTALE NETTO				

(*) = (RL + PP + PD + PE + IA + CS.1 + CS.2 + DL + AM)

(**) L'importo delle spese conglobate forfetarie (rigo SP) si intende imputabile proporzionalmente a ciascuna delle "prestazioni normali" secondo la percentuale di incidenza (rigo SP%) separatamente per le prestazioni della fase A.1 - progettazione e della fase A.2 - esecuzione.



COMUNE DI MERGOZZO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

Servizi tecnici di ingegneria e architettura

procedura: aperta articoli 3, comma 37, 55, comma 5, 91, comma 1, e 124, decreto legislativo n. 163 del 2006
criterio: offerta del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del decreto legislativo n. 163 del 2006

Servizi di PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO SICUREZZA

relativi all'intervento di

Realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola primaria e secondaria di 1° grado nel parco ex CRI – I lotto stralcio relativo a costruzione scuola primaria (elementare)

Allegato «2»: Requisiti specifici per l'affidamento dell'incarico (*)

2.a) Requisiti professionali obbligatori minimi e alternativi tra loro

X Laurea in architettura

X Laurea in ingegneria

2.c) Requisiti obbligatori specifici ed ulteriori

X Abilitazione al coordinamento per la sicurezza ex art. 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008

X Laurea in geologia per la redazione della relazione geologica

(*) Il possesso dei requisiti relativi ai titoli di studio sopra indicati si intende integrato con l'abilitazione professionale, l'iscrizione al relativo Ordine o Collegio e l'assenza di ostacoli all'esercizio della professione.



COMUNE DI MERGOZZO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

Servizi tecnici di ingegneria e architettura

procedura: aperta articoli 3, comma 37, 55, comma 5, 91, comma 1, e 124, decreto legislativo n. 163 del 2006
criterio: offerta del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del decreto legislativo n. 163 del 2006

Servizi di PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO SICUREZZA

relativi all'intervento di

Realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola primaria e secondaria di 1° grado nel parco ex CRI – I lotto stralcio relativo a costruzione scuola primaria (elementare)

Allegato «3»: schema di Contratto di incarico

CONTRATTO DI INCARICO

recante patti e condizioni per la prestazione dei servizi tecnici di progettazione, definitiva ed esecutiva, nonché di direzione dei lavori e di coordinamento per la sicurezza, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi degli articoli 90 e 93, nonché 130, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e inoltre degli articoli 91, 92 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008,

relativi all'intervento di Realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola primaria e secondaria di 1° grado nel parco ex CRI – I lotto stralcio relativo a costruzione scuola primaria (elementare)

Tra

- il COMUNE DI MERGOZZO, con sede in Mergozzo (provincia di VERBANIA), via Pallanza 2, (codice fiscale 84003060039) nella persona dell'Assessore Responsabile del Servizio LL.PP., soggetto competente alla stipula dei contratti ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, di seguito denominata semplicemente «**Amministrazione committente**», e
- il signor _____, iscritto all'Ordine de _____ della provincia di _____ al n. _____, libero professionista, con studio / sede in _____ (provincia di _____), via/piazza _____, _____ (codice fiscale _____, partita IVA _____) di seguito denominato semplicemente «**tecnico incaricato**», il quale agisce per conto

(scegliere la fattispecie pertinente)

proprio, in quanto libero professionista individuale titolare dello studio (codice fiscale _____, partita IVA _____);

(oppure)

dell'associazione professionale di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (codice fiscale _____, partita IVA _____) costituita da sé stesso e dai signori _____, ⁽¹⁾ i

quali sottoscrivono in solido il presente contratto disciplinare d'incarico;

(oppure)

della società di _____⁽²⁾ di cui all'articolo 90, comma 1, lettera __), e comma 2, lettera __), del decreto legislativo n. 163 del 2006, denominata "_____", con sede in _____ (provincia di _____), via/piazza _____, n. ____ (codice fiscale _____, partita IVA _____), nella sua qualità di _____;⁽³⁾

(oppure)

del consorzio stabile di società di cui agli articoli 36 e 90, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 163 del 2006, denominato "_____", con sede in _____ (provincia di _____), via/piazza _____, n. ____ (codice fiscale 12345678901_____, partita IVA _____), nella sua qualità di _____;⁽⁴⁾

quale operatore economico

(scegliere la fattispecie pertinente)

singolo;

(oppure)

mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi degli articoli 37 e 90, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 163 del 2006, con atto notaio _____ rep. _____ in data _____.

Premesso

che con determinazione/deliberazione del _____ n. ____ in data _____⁽⁵⁾ è stato approvato il verbale di gara chiuso in data _____ con conseguente aggiudicazione definitiva e affidamento dei servizi tecnici di cui al presente contratto di incarico (nel seguito semplicemente "contratto");

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. (Oggetto dell'incarico)

1. L'oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici classificati al n. 12 dell'Allegato II.A al decreto legislativo n. 163 del 2006, come individuati all'articolo 3 del presente contratto, ai sensi degli articoli 90 e 93, nonché 130, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ed inoltre degli articoli 91, 92 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, (6) relativi all'intervento di Realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola primaria e secondaria di 1° grado nel parco ex CRI – I lotto stralcio relativo a costruzione scuola primaria (elementare).
2. L'intervento di cui al comma 1, per il quale sono affidati i servizi tecnici del presente contratto è meglio individuato nella documentazione di cui all'articolo 6, comma 2.
3. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al regolamento generale approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 nonché, ove sopravvenuto, al decreto regolamentare di attuazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora entrasse in vigore nelle more dell'ultimazione delle prestazioni, per la parte applicabile alle stesse, ancora da ultimare.

Art. 2. (Obblighi legali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del

pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

3. Il tecnico incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e servizi di cui al comma 2. Il tecnico incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:

fase 1 progettazione			PN.1	Prestazioni normali (fase di progetto)	(note)
	1)	☐	RL	Rilievi	
	2), a)	☐	PP	Progettazione preliminare	
	2), b)	☒	PD	Progettazione definitiva	
	2), c)	☒	PE	Progettazione esecutiva	
	3)	☐	IA	Impatto ambientale	
	4)	☒	CS.1	Coordinamento sicurezza art. 91 d.lgs. 81/2008	
		☐	PS	Prestazioni speciali (fase di progetto)	
fase 2 esecuzione		☒	PA.1	Prestazioni accessorie (fase di progetto)	quelle indicate nella distinta prestazioni
			PN.2	Prestazioni normali (fase di esecuzione)	
	5)	☒	CS.2	Coordinamento sicurezza art. 92 d.lgs. 81/2008	
	6)	☒	DL	Direzione Lavori e contabilità	
		☒	PA.2	Prestazioni accessorie (fase di esecuzione)	quelle indicate nella distinta prestazioni

2. Il dettaglio delle prestazioni normali e delle prestazioni accessorie da affidare è indicato nel prospetto allegato sotto la lettera «1» al presente contratto, denominato «Distinta delle prestazioni oggetto dell'incarico e dei corrispettivi» (nel seguito semplicemente «Allegato «1»»), che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che viene sottoscritto dalle parti unitamente al contratto stesso.
3. Il tecnico incaricato è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall'Amministrazione committente o altro accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni del progetto preliminare approvato con deliberazione di G.C. n. 57/2008 nonché alle indicazioni della determinazione regionale di concessione del finanziamento n. 192/2009; egli è altresì obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione committente abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche; inoltre:
 - a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;
 - b) deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica e della "best practice", siano il più possibile aderenti alle predette prescrizioni;

- c) deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico rendano incongruo lo stanziamento economico previsto, proponendo gli eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti, anche di natura economica, purché corredati da idonee motivazioni;
 - d) ai sensi dell'articolo 91, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il tecnico incaricato dichiara di aver preso visione dell'attività progettuale precedentemente svolta, con particolare riferimento al progetto preliminare approvato con deliberazione di G.C. 57/2008 e di accettarla senza riserve.
4. Le prestazioni di progettazione e quelle ad esse accessorie, devono essere complete, idonee e adeguate in modo da:
- a) conseguire la verifica positiva ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, relativamente al singolo livello di progettazione affidato, di cui all'articolo 93 del predetto decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - b) consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati senza ulteriori adempimenti; anche a tale scopo essa deve essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.
5. Le prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie devono garantire l'esecuzione in piena conformità alla progettazione esecutiva, fermo restando il preventivo controllo di quest'ultima da parte del tecnico incaricato; tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché ad evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell'intervento.
6. L'offerta del tecnico incaricato come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
7. Sono escluse dall'incarico le prestazioni non individuate ai sensi del comma 1 e, in particolare, in quanto incompatibili con le prestazioni affidate con il presente contratto, le seguenti prestazioni:
- a) attività di supporto al responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 8, comma 6, del d.P.R. n. 554 del 1999, fatte salve la collaborazione e la cooperazione con il responsabile del procedimento, di cui all'articolo 2, comma 3, primo periodo, del presente contratto, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità;
 - b) verifica della progettazione ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - c) rilascio della certificazione energetica di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche e integrazioni nonché relativi provvedimenti attuativi;
 - d) collaudo statico di cui all'articolo 67 del d.P.R. n. 380 del 2001;
 - e) collaudo tecnico-amministrativo di cui all'articolo 141 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
8. Sono altresì escluse dall'incarico, e l'Amministrazione committente dovrà affidarle a terzi oppure, se affidate al tecnico incaricato, saranno oggetto di apposito e successivo contratto o atto aggiuntivo al presente contratto, con la determinazione dei relativi corrispettivi, le seguenti prestazioni:
- a) _____;
 - b) _____;

Art. 4. (Coordinamento per la sicurezza e salute ex decreto legislativo n. 81 del 2008)

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il tecnico incaricato è obbligato a considerare, valutare e tener conto, al momento delle scelte tecniche nelle varie fasi di progettazione, dei principi e delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e in particolare:
- a) il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, comprese le prime indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza integranti la progettazione preliminare, nonché la redazione del piano di sicurezza di cui agli articoli 91, comma 1, lettera a), e 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del fascicolo informativo di cui

allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), nel rispetto degli allegati XV e XVI al citato decreto legislativo, integrante la progettazione;

- b) il coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, compreso l'aggiornamento e l'adeguamento in corso d'opera della documentazione di cui alla precedente lettera a), nonché la verifica dei piani operativi di sicurezza dei soggetti che intervengono in cantiere.

(se il coordinatore per la sicurezza è il sottoscrittore del contratto)

3. Per l'incarico di cui al presente articolo la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza è assunta dal tecnico sottoscritto che dichiara espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera ____), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

(in alternativa, qualora il coordinatore per la sicurezza sia un soggetto diverso)

3. Per l'incarico di cui al presente articolo la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza è assunta dal sig. _____, che fa parte della struttura del tecnico incaricato in quanto _____, che sottoscrive per accettazione, limitatamente al presente articolo, dichiarando espressamente che il predetto professionista è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera ____), del decreto legislativo n. 81 del 2008, fermo restando che i rapporti economici relativi all'incarico, anche per quanto riguarda le prestazioni di cui al presente articolo, intercorrono esclusivamente tra l'Amministrazione committente e il tecnico incaricato.
4. L'Amministrazione committente si riserva la più ampia e discrezionale facoltà, ai sensi dell'articolo 90, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, di nominare e incaricare un soggetto diverso quale coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto. L'incarico, per quanto attiene le prestazioni di cui al presente articolo, è inoltre soggetto alla più ampia e discrezionale facoltà di revoca, da parte dell'Amministrazione committente, ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Nei casi di cui al presente comma i corrispettivi previsti dal contratto per le prestazioni di coordinamento non sono dovuti, in relazione alle prestazioni non eseguite dal tecnico incaricato, né è dovuta alcuna indennità aggiuntiva.
5. I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalità di pagamento, in quanto applicabili, relativamente all'incarico di cui al presente articolo, quanto al comma 2, lettera a) sono i medesimi previsti per la progettazione definitiva/esecutiva, ⁽⁷⁾ quanto al comma 2, lettera b), sono i medesimi previsti per la direzione dei lavori.

Art. 5. (Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico)

1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al proseguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell'Amministrazione committente concernente la singola prestazione, in applicazione dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa. La stessa Amministrazione committente può però far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.
2. A titolo esemplificativo, possono essere ricondotte alla disciplina del presente articolo le seguenti prestazioni:
- a) accatastamento o denuncia delle variazioni catastali del manufatto oggetto dell'intervento;
- b) perizie modificative (di variante, suppletive o riduttive), con eventuali nuovi prezzi, quadri di raffronto e aggiornamento di atti contabili, con o senza aggiornamento di elaborati grafici, sempre che non siano imputabili ad errori od omissioni del tecnico incaricato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13.

Art. 6. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

1. Il tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.

2. L'Amministrazione committente si impegna a mettere a disposizione del tecnico incaricato, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo e, in particolare:
- ☐- a) planimetrie catastali del sito interessato dall'intervento;
 - ☐- c) l'estratto dello strumento urbanistico vigente e l'estratto delle mappe catastali del sito interessato;
 - ☐- d) l'estratto delle ortofoto del sito interessato;
 - ☐- e) progetto preliminare dell'intervento;
 - ☐- f) rilievo planoaltimetrico del sito;
3. La documentazione di cui al comma 2 può essere consultata liberamente dal tecnico incaricato, il quale può altresì farne copia a propria cura e spese, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 10.
4. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il tecnico incaricato si impegna a:
- a) produrre un numero di copie necessario all'acquisizione di tutti i pareri e le autorizzazioni oltre ad un numero minimo di 5 (cinque) copie di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'Amministrazione committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi ecc.);
 - b) a produrre, a prestazioni ultimate, una planimetria quotata e aggiornata dei manufatti oggetto dell'intervento, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di intervento;
 - c) a produrre, unitamente agli elaborati di cui alle lettere a) e b), una copia dei medesimi su supporto magnetico, redatta a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, in formato standardizzato tipo .DXF o .DWG o .PLN, senza protezione da lettura e da scrittura;
 - d) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi *as built* in almeno due copie cartacee nonché una copia con le modalità di cui alla precedente lettera c);
 - e) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi definitivi e aggiornati del fascicolo informativo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in almeno due copie cartacee nonché una copia con le modalità di cui alla precedente lettera c).
5. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal tecnico incaricato, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, anche ma non solo in relazione all'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi livelli della progettazione, nonché in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere su quanto progettato, comprese eventuali ripetizioni o riutilizzi, sia contemporanei all'attuazione dell'intervento che successivi alla sua ultimazione.
6. Per quanto previsto al comma 5, in capo all'Amministrazione committente non incombe alcun obbligo di comunicazione al tecnico incaricato o altri adempimenti, nemmeno in relazione all'indicazione dei nominativi del tecnico incaricato sugli elaborati oggetto di varianti, modifiche, ripetizioni o altre utilizzazioni, con la sola eccezione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132 del decreto legislativo n. 163 del 2006 che potranno recare l'indicazione del tecnico incaricato con la precisazione "progetto originario" o altra precisazione analoga.
7. Ad integrazione del comma 1, le parti, con accettazione espressa da parte del tecnico incaricato, convengono:

- a) che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria, e con ciò il tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto;
- b) che sono disapplicati sia gli articoli 16, 17 e 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143, in materia di incarichi parziali, che ogni altra disposizione della predetta legge e le analoghe disposizioni previste dalle leggi di tariffa diverse da quella di architetti e ingegneri, che si trovino in contrasto con il presente contratto;
- c) che sono disapplicati l'articolo 23.a) e la tabella E della legge 2 marzo 1949, n. 143, nonché le analoghe disposizioni previste dalle leggi di tariffa diverse da quella di architetti e ingegneri, in quanto le prestazioni relative alle misure, contabilità e liquidazione sono ricomprese nella Direzione dei lavori.

Art. 7. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)

1. Il tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.
2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del tecnico incaricato.
3. Il tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.
4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.
5. Ai fini del presente contratto i rapporti organici e funzionali del tecnico incaricato con l'Amministrazione committente avvengono per il tramite del responsabile del procedimento di quest'ultima.

Art. 8. (Durata dell'incarico e termini)

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni qualora la comunicazione ne preveda più di una; tiene luogo della comunicazione il comportamento concludente dell'Amministrazione committente, sempre che sia verificata la condizione di cui all'articolo 21, comma 3 (assunzione dell'impegno di spesa) e all'articolo 6, comma 2 (disponibilità della documentazione propedeutica).
2. I termini per l'espletamento delle prestazioni in fase di progettazione (articolo 3, comma 1, Fase 1) sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente, e sono così determinati:

				<i>giorni</i>	<i>giorni (in lettere)</i>	
b)	☐	PD	Progettazione definitiva	60	Sessanta	
c)	☐	PE	Progettazione esecutiva	30	Trenta	
Progettazione (somma dei termini)				90	Novanta	

3. I termini di cui al comma 2 si intendono determinati e vincolanti con le seguenti condizioni:
 - b) il termine previsto per la progettazione definitiva comprende anche i termini per le prestazioni accessorie connesse al progetto definitivo;
 - c) il termine previsto per la progettazione esecutiva comprende anche i termini per le prestazioni accessorie connesse al progetto esecutivo;

- d) il termine per la progettazione definitiva di cui alla lettera b) / esecutiva di cui alla lettera c) comprende le prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione con la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo informativo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).
4. I termini per l'espletamento delle prestazioni in fase di esecuzione (articolo 3, comma 1, Fase 2) sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente, e sono determinati dalle disposizioni del d.P.R. n. 554 del 1999 e di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, in relazione alle prestazioni connesse all'andamento dei lavori o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici dell'Amministrazione committente. Per tutte le prestazioni accessorie la cui esecuzione è connessa con l'esecuzione o l'ultimazione dei lavori, ove non siano stabiliti termini più brevi mediante ordini scritti dell'Amministrazione committente, il termine per la loro conclusione è di 30 (trenta) giorni dall'ultimazione dei lavori e comunque in ogni caso in tempo utile per l'avvio delle procedure di affidamento del collaudo provvisorio. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a tempestività.
5. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Amministrazione committente, tale singola prestazione non può essere iniziata se non a rischio e pericolo del tecnico incaricato che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente.
6. I termini di cui ai commi 2 e 3 sono inoperanti nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna all'Amministrazione committente o ad altra autorità pubblica o ente privato titolare dell'atto di assenso, e riprendono a decorrere all'emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso o l'assenso tacito qualora previsti dall'ordinamento. Tale sospensione comporta il differimento dei termini di un numero di giorni pari a quello della sospensione; di tale differimento è fatta annotazione scritta.
7. La sospensione di cui al comma 6 non opera qualora:
- a) il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al tecnico incaricato o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso tecnico incaricato;
 - b) il ritardo nell'acquisizione di uno o più atti di assenso dipenda dalla richiesta di atti di assenso, da parte del tecnico incaricato, o dalla predisposizione degli atti necessari alla loro acquisizione, da parte dello stesso tecnico, in sequenza tra di loro quando invece essere possano essere acquisiti contemporaneamente in quanto:
 - autonomi e indipendenti tra di loro e quindi non reciprocamente interferenti;
 - deferibili a conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990;
 - acquisibili con unica procedura congiunta;
 - c) il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso non sia pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni le quali possano essere utilmente proseguite anche nelle more dell'emissione dell'atto di assenso; qualora il proseguimento delle prestazioni possa essere soltanto parziale, il periodo di sospensione, come determinato al comma 6, è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini sarà ridotto di conseguenza.
8. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il tecnico può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del tecnico incaricato ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.

Art. 9. (Penali)

1. Il ritardo nella consegna dei risultati delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 12, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 8.

2. In parziale deroga all'articolo 56, comma 4, del d.P.R. n. 554 del 1999, le penali per qualunque ritardo nella fase di progettazione di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, si applicano all'intero importo dei corrispettivi relativo a tale fase. Qualora durante la stessa fase il ritardo venga recuperato e pertanto sia rispettato il termine complessivo (la somma dei termini) di cui all'articolo 8, comma 2, la penale è ridotta e applicata all'importo del singolo segmento progettuale di cui allo stesso comma 2, lettera a) oppure lettera b), per il quale si è verificato il ritardo.
3. Il ritardo in fase di esecuzione comporta la penale nella misura di cui al comma 1, applicata all'importo dei corrispettivi previsti per la fase di esecuzione:
 - a) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal Capitolato Speciale d'appalto;
 - b) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni accessorie pertinenti l'ultimazione dei lavori oppure necessarie all'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo provvisorio, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 4.
4. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o l'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.
5. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al tecnico incaricato.
6. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al tecnico incaricato.

art. 10. Riservatezza, coordinamento, astensione

1. Il tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi degli articoli 13, 77 e 104 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
2. Il tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa al tecnico incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell'Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.
4. Il tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.
5. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.
6. Con la sottoscrizione del Contratto il tecnico incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto

medesimo siano trattati dalla Committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11. (Risoluzione del contratto)

1. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.
2. E' altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto qualora il tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 3 o contravvenga agli obblighi di cui allo stesso articolo 3, comma 4.
3. Il contratto può altresì essere risolto in danno al tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:
 - a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell'articolo 10, commi 1, 2, 3 o 4;
 - b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
 - c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
 - d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
 - e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
 - f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'articolo 18;
 - g) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, o all'articolo 8, comma 6, del d.P.R. n. 554 del 1999;
 - h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 9, comma 5;
 - i) reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 che, ancorché riferito ai soli lavori pubblici, è qui richiamato espressamente come condizione contrattuale.
4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 12. (Determinazione dei corrispettivi)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il tecnico incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.
2. Tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento di cui alla premessa del presente contratto, tenuto conto altresì del contenuto della materia, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immutabile ai sensi dell'articolo 2233, primo comma, del Codice civile, e dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, come da Allegato «1» e riportato nel seguente:

<i>Fasi</i>		<i>segmenti di prestazione</i>	<i>importi</i>
-------------	--	--------------------------------	----------------

Fase 1 progettazione	1)	RL	Rilievi	
	2), a)	PP	Progettazione preliminare	
	2), b)	PD	Progettazione definitiva	
	2), c)	PE	Progettazione esecutiva	
	3)	IA	Impatto ambientale	
	4)	CS.1	Coordinamento sicurezza art. 91 d.lgs. n. 81/2008 (progettazione)	
		PN.1	Prestazioni normali (progettazione)	
		PS	Prestazioni speciali (progettazione)	
		PA.1	Prestazioni accessorie (progettazione)	
		SPP	Spese forfetarie connesse alla progettazione preliminare	
		SPD	Spese forfetarie connesse alla progettazione definitiva	
		SPE	Spese forfetarie connesse alla progettazione esecutiva	
		T.1	TOTALE progettazione	
Fase 2 esecuzione	5)	CS.2	Coordinamento sicurezza art. 92 d.lgs. n. 81/2008 (progettazione)	
	6)	DL	Direzione Lavori e contabilità	
		PN.2	Prestazioni normali (esecuzione)	
		PA.2	Prestazioni accessorie (esecuzione)	
		SP.2	Spese forfetarie (esecuzione)	
		T.2	TOTALE esecuzione	
		TN	TOTALE GENERALE	

- Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, compresa la redazione di perizie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 2, mediante apposita appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.
- Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.
- La quota delle spese forfetarie è ripartita tra le singole prestazioni normali, secondo l'incidenza dell'importo di queste ultime come determinate nell'Allegato «1».
- I corrispettivi di cui al comma 2 sono stati determinati tenendo in considerazione l'entità economica dei lavori per i quali devono essere svolte le prestazioni, come individuata negli atti della procedura di affidamento, per un importo totale dei lavori stessi stimati in euro 1.269.590 (euro unmilione duecentosessantanove milacinquecentonovanta/00) così ripartito:

classe	categ.	descrizione	importo
	Ib	opere edili	639.500,00
	If	strutture	251.000,00
	IIIa	impianto idrico-sanitario	62.090,00
	IIIb	impianto termico	97.500,00
	IIIc	impianto elettrico	219.500,00

- I corrispettivi di cui al comma 2 sono insensibili alla eventuale variazione degli importi dei lavori di cui al comma 6 in sede di approvazione della progettazione definitiva / esecutiva, quale primo livello di progettazione affidato al tecnico incaricato.

Art. 13. (Adeguatezza dei corrispettivi)

1. In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico, oppure in caso di pagamento dei corrispettivi in sede di sospensione ai sensi dell'articolo 8, comma 8, oppure per qualunque altro motivo legittimo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi sono calcolati utilizzando i coefficienti di cui alle tabelle B, B1 e B2 approvate con il decreto ministeriale (giustizia) 4 aprile 2001 (G.U. n. 96 del 26 aprile 2001), in quanto compatibili, applicandoli agli importi delle singole prestazioni di cui al comma 2 o, se di maggior dettaglio, di cui all'Allegato «1». Qualora tale riduzione riguardi una o più d'una delle prestazioni accessorie, la riduzione è effettuata con criteri di ragionevolezza e proporzionalità. La riduzione non comporta il ricalcolo delle aliquote di cui alla tabella A approvata con il citato decreto ministeriale.
2. Ferme restando le condizioni di cui all'articolo 12, commi 3, 5 e 7, nonché le riduzioni nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il corrispettivo è adeguato esclusivamente in presenza di:
 - a) affidamento di prestazioni accessorie non previste in origine;
 - b) varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo n. 163 del 2006, preventivamente autorizzate dalla stazione committente, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - non siano imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità del tecnico incaricato;
 - comportino una variazione dell'importo dei lavori superiore al 10% (dieci per cento), cumulativamente se più di una, ferma restando tale misura a titolo di franchigia assoluta;
 - comportino la modifica degli elaborati grafici progettuali; qualora comportino la modifica dei soli importi, l'adeguamento è limitato alla parte di corrispettivo relativa alla direzione lavori;
 - non si tratti di modifiche di cui all'articolo 132, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - c) limitatamente alla parte di corrispettivo relativa alla direzione lavori, con riferimento ai maggiori importi liquidabili, in seguito ad uno dei seguenti eventi, sempre che non siano determinati da cause imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità del tecnico incaricato:
 - accoglimento di riserve dell'esecutore che comportino una variazione dell'importo liquidabile dei lavori superiore al 10% (dieci per cento), ferma restando tale misura a titolo di franchigia assoluta;
 - somme riconosciute in sede di collaudo che comportino una variazione dell'importo liquidabile dei lavori superiore al 10% (dieci per cento), ferma restando tale misura a titolo di franchigia assoluta.
3. Nei soli casi di cui al comma 2, lettere b) e c), il corrispettivo è adeguato utilizzando il criterio meno che proporzionale (con aliquote decrescenti) secondo la curva delle aliquote di cui alla «Tabella A» allegata al decreto ministeriale (giustizia) 4 aprile 2001, in relazione alla variazione dell'importo dei lavori per la parte eccedente la franchigia, utilizzando la formula: $K_a = K_o \times C_{Ta} / C_{To}$, dove:
 - K_a è il nuovo corrispettivo adeguato;
 - K_o è il corrispettivo contrattuale originario;
 - C_{Ta} è il corrispettivo teorico calcolato in base alla tariffa approvata con il citato d.m. 4 aprile 2001, sul nuovo importo dei lavori adeguato, dedotta la franchigia, come previsto al comma 2;
 - C_{To} è il corrispettivo teorico calcolato in base alla tariffa approvata con il citato d.m. 4 aprile 2001, sull'importo dei lavori previsto in sede di affidamento dell'incarico (o, se del caso, previsto nel livello progettuale precedente).
4. L'adeguamento di cui ai commi 2 e 3 riguarda esclusivamente le prestazioni svolte dalle quali è derivato l'accertamento della variazione, nonché le prestazioni ancora da svolgere, mentre non riguarda le prestazioni precedenti; pertanto:
 - a) fermo restando quanto previsto all'articolo 12, comma 7, qualora la variazione sia determinata in occasione della redazione o approvazione di un livello di progettazione successivo, non si provvede all'adeguamento del corrispettivo relativo al livello di progettazione precedente;
 - b) qualora la variazione sia determinata in sede di liquidazione finale o di collaudo, si provvede all'adeguamento del corrispettivo della sola fase di esecuzione.
5. Nei casi di cui al comma 2 sono adeguati anche gli importi delle spese conglobate forfetarie, nelle medesime

proporzioni e con i medesimi criteri, mentre non sono soggetti ad adeguamento i corrispettivi per le prestazioni accessorie.

6. Gli importi di riferimento sui quali sono calcolati gli eventuali adeguamenti di cui al comma 2, sono quelli di cui all'articolo 12, comma 6 per quanto attiene i corrispettivi della fase di progettazione, sono quelli della liquidazione finale o di collaudo per quanto attiene i corrispettivi della fase di esecuzione.
7. Ai fini dell'applicazione del comma 6:
 - a) per importo in sede di redazione o approvazione dei singoli livelli di progettazione si intende la somma degli importi preventivati dei lavori e degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, nonché, ove oggetto di progettazione e di inclusione nel contratto di appalto, dei lavori in economia e delle forniture; non si tiene conto delle somme a disposizione dell'amministrazione diverse da quelle oggetto di progettazione;
 - b) per importo in sede di liquidazione finale o di collaudo si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture compresi nel progetto, al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo comprese le riserve accolte, senza tener conto delle eventuali detrazioni per esecuzioni difettose non imputabili al tecnico incaricato.

Art. 14. (Modalità di corresponsione dei corrispettivi)

1. Il corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 12, eventualmente adeguati ai sensi dell'articolo 13 e diminuiti delle penali di cui all'articolo 9, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:

		<i>segmenti di prestazione</i>	<i>decorrenza dei termini</i>
2), b)	PD	Progettazione definitiva	dall'approvazione del progetto definitivo: saldo del relativo corrispettivo;
2), c)	PE	Progettazione esecutiva	dall'approvazione del progetto esecutivo: fino al 75% del relativo corrispettivo; dal verbale di consegna: saldo del 25%;
4)	CS.1	Coordinamento sicurezza art. 91 d.lgs. n. 81/2008	dall'approvazione del progetto al quale è connessa la prestazione: saldo del relativo corrispettivo;
5)	CS.2	Coordinamento sicurezza art. 92 d.lgs. n. 81/2008	dall'ultimazione dei lavori: fino al 75% del relativo corrispettivo;
6)	DL	Direzione Lavori e contabilità	dal collaudo provvisorio: saldo del 25%.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, i corrispettivi sono erogati entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti da ciascuno dei termini di cui al comma 1.
3. Il termine di cui al comma 2, decorre dopo 60 (sessanta) giorni:
 - a) dall'ultimazione della relativa prestazione con la consegna all'Amministrazione committente della documentazione progettuale utile e approvabile, in assenza di impedimenti ostativi imputabili al medesimo tecnico incaricato, qualora per cause non dipendenti dallo stesso tecnico incaricato le approvazioni di cui al comma 1, numero 2), lettere a), b) e c), non dovessero verificarsi entro il predetto termine;
 - b) dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o dalla interruzione del contratto in caso di sospensione o di interruzione dell'incarico ai sensi dell'articolo 8, comma 8, per i pagamenti dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite.
4. In deroga all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura pari al tasso Euribor a 1 mese, rilevato l'ultimo giorno utile per il pagamento, incrementato di 2,5 punti percentuali.
5. In occasione del pagamento del corrispettivo per ciascuna delle prestazioni normali di cui al comma 1 e negli stessi termini, è corrisposta la quota delle spese conglobate forfetarie, nelle proporzioni di cui all'articolo 12, comma 5. Nella stessa occasione sono corrisposti i pagamenti relativi alle prestazioni accessorie per la parte strettamente connessa alle predette prestazioni normali, purché effettivamente ed utilmente eseguite.

6. Il corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante trasferimento o bonifico sul conto corrente del tecnico incaricato individuato con il codice IBAN: _____.
7. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell'efficacia temporale dell'assicurazione di cui all'articolo 16 e all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal d.m. n. 40 del 2008, ed è inoltre subordinata alla presentazione, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo sulla scadenza del termine, della seguente documentazione:
- a) nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al presente contratto;
 - b) fattura fiscale anche in sospensione di imposta;
 - c) indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN, qualora sia cambiato rispetto a quello di cui al comma 6, o nei casi di cessione del credito ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - d) documentazione unificata necessaria all'acquisizione d'ufficio dello stesso DURC (documento unico di regolarità contributiva) di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007, qualora siano mutate le condizioni di iscrizione agli enti previdenziali o assistenziali rispetto al pagamento precedente;
 - e) annotazione, sui documenti di cui alle lettere a) oppure b), degli estremi della comunicazione di avvenuta assunzione dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 191, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
8. In relazione alla complessità delle prestazioni di progettazione il responsabile del procedimento può autorizzare il frazionamento del pagamento di cui al comma 1, numero 2), lettera c), e numero 4), in acconti proporzionali all'accertato stato di avanzamento delle prestazioni, fatti salvi i termini per il saldo;
9. In relazione alla durata dei lavori il responsabile del procedimento può autorizzare il frazionamento del pagamento di cui al comma 1, numeri 5) e 6), in acconti proporzionali agli stati d'avanzamento dei lavori, fatti salvi i termini per il saldo.

Art. 15. (Conferimenti verbali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.
2. Il tecnico incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il tecnico incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente ed anche in orari serali, per un numero di riunioni fino a 15 (quindici). Per ogni ulteriore riunione collegiale o pubblica o conferenza è prevista la liquidazione dell'onorario a vacazione, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, lettera d), della legge n. 143 del 1949 e successivi aggiornamenti, limitato ad una persona, senza le riduzioni e gli aumenti di ai commi terzo quarto e quinto dello stesso articolo, depurato del ribasso contrattuale nella misura offerta in sede di procedura di affidamento.
4. Resta fermo e impregiudicato quanto previsto dall'articolo 3, commi 3 e 4; gli incontri necessari al coordinamento e all'adeguamento della progettazione ai sensi delle predette disposizioni, sono compresi nei corrispettivi di cui all'articolo 12 e non concorrono al numero delle riunioni di cui al precedente comma 3.

Art. 16. (Assicurazione)

1. Ai sensi dell'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 105 del d.P.R. n. 554 del 1999, il tecnico incaricato ha presentato una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati ai sensi dei commi seguenti.

2. La polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara che abbiano determinato a carico della stazione committente nuove spese di progettazione o maggiori costi, avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. La polizza di responsabilità civile professionale deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore a 127.000 euro, ed essere conforme alla scheda tecnica 2.2, in relazione allo schema di polizza tipo 2.2, approvata con il d.m. 12 marzo 2004, n. 123.
4. La mancata presentazione della polizza da parte del tecnico prima dell'approvazione del progetto posto a base di gara esonera l'amministrazione dal pagamento dei corrispettivi professionali.
5. In caso di errori od omissioni progettuali l'Amministrazione committente può richiedere al tecnico di nuovamente progettare i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

Art. 17. (Adempimenti legali)

1. Il tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:
 - a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.
2. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al tecnico incaricato non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla

(scegliere la fattispecie pertinente)

dichiarazione del tecnico incaricato, che ne assume ogni responsabilità, circa l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 10, comma 7, del d.P.R. n. 252 del 1998;

(oppure)

certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data _____ al numero _____ dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di _____, ai sensi dell'articolo 6 del citato d.P.R.;

(oppure)

comunicazione rilasciata in data _____ al numero _____ dalla Prefettura di _____, ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 252 del 1998;

(oppure)

comunicazione in via telematica pervenuta in data _____, numero _____ e archiviata al protocollo informatico dell'Amministrazione committente alla posizione numero _____, trasmessa dalla Prefettura di _____, ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. n. 252 del 1998.

3. Ai sensi dell'articolo 90, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il tecnico incaricato ha dimostrato la regolarità contributiva presso la Cassa previdenziale o le Casse previdenziali ⁽⁸⁾ di appartenenza mediante nota prot. _____ in data _____ alla quale ha allegato n. _____ certificati di regolarità contributiva.
4. Ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, è stato acquisito il DURC di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007, prot. _____ in data _____ attestante la regolarità contributiva del tecnico incaricato nei confronti degli enti diversi da quelli di cui al comma 3.

Articolo 18. (Subappalto; prestazioni di terzi)

1. Ai sensi dell'articolo 118, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. L'affidamento a terzi di prestazioni professionali specialistiche riconducibili ad una o più d'una delle prestazioni accessorie, come definite nell'Allegato «1», non è considerato subappalto. L'Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali terzi affidatari ai sensi del periodo precedente.

(se non è previsto il subappalto)

3. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 90, comma 3, e dell'articolo 118, commi 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, non è ammesso il subappalto non essendovi alcuna indicazione a tale scopo in sede di offerta.

(in alternativa, qualora sia previsto il subappalto)

3. Ai sensi dell'articolo 118, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo n. 163 del 2006 le prestazioni che il tecnico incaricato ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti individuati in sede di procedura di affidamento, previa autorizzazione dell'Amministrazione committente, nel rispetto del citato articolo 118 del decreto legislativo n. 163 del 2006, in quanto applicabile, e fermi restando i divieti e i limiti al subappalto previsti dall'articolo 90, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 163 del 2006; in ogni caso l'Amministrazione committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; le prestazioni subappaltabili sono le seguenti:

a) _____;

(se del caso aggiungere il seguente comma)

4. Nel solo caso il cui il geologo incaricato in sede di aggiudicazione sia un libero professionista esterno alla struttura organizzativa del tecnico incaricato, in deroga alle previsioni dell'articolo 14, comma 6, il corrispettivo relativo alla relazione geologica può essere corrisposto direttamente dall'Amministrazione committente al predetto geologo; in tal caso gli adempimenti di cui all'articolo 14, comma 7, devono essere assolti dal geologo.

Art. 19. (Definizione delle controversie)

1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1, 2 e 22, del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora vi siano contestazioni scritte circa l'importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente o indirettamente, dal presente contratto o dagli atti della procedura di affidamento, e tale contestazione riguardi un importo economico superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l'eventuale imputazione delle responsabilità. Il responsabile del procedimento formula una proposta motivata di accordo bonario e la trasmette contemporaneamente al tecnico incaricato e all'Amministrazione committente entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'ultima contestazione scritta. Il tecnico incaricato e l'Amministrazione committente devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia dell'Amministrazione committente deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La procedura può essere reiterata una sola volta nel corso di validità del contratto.
2. Ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo n. 163 del 2006, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice civile. Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, oppure può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. Qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende l'Amministrazione committente o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.
3. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie il tecnico incaricato non può comunque rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.
5. La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione committente, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
7. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Verbania; ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della legge n. 244 del 2007 è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 20. (Prestazioni opzionali sin dall'origine)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, comma 3, 5 e 23, commi da 2 a 5, del presente contratto, nonché dall'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, non sono previste prestazioni opzionali preventivamente individuate ai sensi dell'articolo 9, comma 1, secondo periodo, della direttiva 2004/18/CE del 2004, e dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Art. 21. (Domicilio, rappresentanza delle parti)

1. Il tecnico incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso _____, all'indirizzo _____.
la propria sede in _____. Qualunque comunicazione effettuata dall'Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal tecnico incaricato.
2. Il tecnico incaricato individua:
 - a) se stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto;
(in alternativa)
 - a) come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto il sig. _____, in qualità di _____;
 - b) sé stesso come soggetto responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate ai sensi dell'articolo 90, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
(in alternativa)
 - b) come soggetto responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate ai sensi dell'articolo 90, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il sig. _____, architetto/ingegnere, in qualità di _____;
3. L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, quale Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il sig. _____, in qualità di responsabile del Servizio _____ dell'Amministrazione committente.
4. Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dall'Amministrazione committente ad uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al tecnico incaricato. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il tecnico incaricato intenda far pervenire all'Amministrazione committente è trasmesso al Responsabile del procedimento di cui al comma 3.

Art. 22. (Altre condizioni particolari disciplinanti l'incarico)

1. _____

Art. 23. (Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.
2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al tecnico incaricato, nonché alle prestazioni accessorie e alle spese conglobate forfetarie limitatamente a quanto strettamente connesse con le prestazioni di progettazione preliminare.
3. Per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui al comma 2, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo dopo che la stessa amministrazione avrà comunicato per iscritto l'ordine o la comunicazione di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredati dagli estremi dell'assunzione del relativo impegno di spesa, in applicazione dell'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per le prestazioni ulteriori e successive di cui al comma 3, così come per le prestazioni opzionali di cui all'articolo 20, il presente contratto costituisce per il tecnico incaricato specifico obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, anche ai sensi degli articoli 1324 e 1334 del Codice civile, efficace sin dalla sua sottoscrizione, ma avente effetti nei confronti dell'Amministrazione committente solo mediante gli adempimenti di cui allo stesso comma 3.
5. E' sempre facoltà discrezionale dell'Amministrazione committente non procedere all'affidamento oppure di procedere all'affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4.
6. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza di cui all'articolo 12, comma 4, sono a carico del tecnico incaricato.

Mergozzo, lì _____

Il tecnico incaricato:

Per l'Amministrazione committente

Nel caso di società di ingegneria:

il direttore tecnico _____

Nel caso di associazione professionale:

i professionisti associati: _____

¹ Completare con i nomi di tutti i professionisti associati.

² Completare con le parole «di professionisti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera e), e comma 2, lettera a)» oppure con le parole «di ingegneria di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f), e comma 2, lettera b)».

³ Completare con la carica sociale che conferisce il potere di contrattare con la pubblica amministrazione.

⁴ Completare con la carica sociale che conferisce il potere di contrattare con la pubblica amministrazione.

⁵ Per gli enti locali la determinazione del dirigente o del responsabile dell'area tecnica, per le altre amministrazioni completare con il riferimento pertinente.

⁶ Adeguare al caso specifico sopprimendo talune prestazioni o individuandole come opzionali.

⁷ Cancellare la parte che non interessa; qualora la progettazione sia finalizzata all'affidamento dei lavori mediante appalto ordinario sopprimere la parola «definitiva», qualora sia finalizzata all'affidamento dei lavori mediante appalto integrato sopprimere la parola «esecutiva».

⁸ Sopprimere la parte che non interessa a seconda che si tratti di tecnico singolo o di soggetto complesso composto da più professionisti.